

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/700 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2023****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 27 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione. Il 29 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania. Il 23 giugno 2021 la Bulgaria ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.
- (3) Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, conformemente dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 20 luglio 2021 la Commissione ha invitato la Romania e la Bulgaria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
- (4) Le consultazioni tra la Romania e la Bulgaria si sono concluse senza che sia stato raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Bulgaria ha sostenuto che la registrazione della «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta costituirebbe una minaccia per l'esistenza del prodotto denominato «Plăcintă dobrogeană», dolce tradizionale della pasticceria bulgara da secoli che fa parte del patrimonio gastronomico e culturale bulgaro.

In bulgaro, infatti, «Plăcintă dobrogeană» ha lo stesso significato di «Plăcintă dobrogeană». La Bulgaria ha inoltre sostenuto che tale denominazione designa prodotti con ingredienti, fasi di preparazione e caratteristiche finali simili e che pertanto gli elementi essenziali della «Plăcintă dobrogeană» e della «Plăcintă dobrogeană» potrebbero essere considerati identici. Si tratta di analogie derivate da ragioni storiche se si tiene presente che la regione storica e geografica della Dobrudzha si estende in entrambi i paesi, ad esempio la Dobrudzha settentrionale, situata in Romania, e la Dobrudzha meridionale, situata in Bulgaria. Entrambe le regioni, pertanto, anche se ubicate in due paesi diversi, condividono tradizioni e abitudini culinarie simili.

Di conseguenza la Bulgaria ha messo in dubbio il legame tra il prodotto e la zona geografica.

- (6) Infine la Bulgaria ha richiamato l'attenzione sull'effetto negativo per gli interessi economici dei produttori della «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria se la «Plăcintă dobrogeană» venisse registrata come indicazione geografica protetta, sostenendo che potrebbe indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 38 del 3.2.2021, pag. 4.

